



# REGOLAMENTO DI AMMISSIONE

  

# CAMPIONATO DI SERIE A3 FEMMINILE

*STAGIONE SPORTIVA 2026/2027*





## Premessa

1. Potranno iscriversi al Campionato di Serie A3 **2026/2027**:
  - a) le tre Società retrocesse dalla Serie A2 **2025/2026**;
  - b) le dodici Società classificate dal 1° al 3° posto del Campionato di Serie B1 Femminile della stagione **2025/2026**;
  - c) Ev. Società di A1 e A2F che hanno presentato richiesta di immissione in A3 F.
  - d) Ev. Società non promosse dal Campionato di Serie B1 Femminile della stagione **2025/2026** reintegrate.
2. Le Società dovranno presentare la domanda di ammissione e saranno iscritte alla Serie A3 dopo avere adempiuto a tutte le disposizioni emanate dalla FIPAV in materia.
3. Nel presente Regolamento si intende per:
  - FIPAV**: Federazione Italiana Pallavolo;
  - FIVB**: Federazione Internazionale di Pallavolo;
  - CEV**: Confederazione Europea di Pallavolo;
  - Commissione**: Commissione di Ammissione al Campionato;
  - Società**: Società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare alla Serie A3 **2026/2027** e che ne presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento;

## Art. 1 – Commissione di Ammissione al Campionato

1. La Commissione di Ammissione al Campionato 2026/2027 è nominata dalla FIPAV. Resta in carica per l'anno sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione al Campionato di Serie A3 Femminile ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento.
3. Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
4. Per tutti gli effetti previsti dal presente Regolamento la Commissione Ammissione al Campionato di Serie A3 Femminile ha sede presso la Federazione Italiana Pallavolo, sita in via Vitorchiano 81, Roma

## Art. 2 – Domanda di ammissione

1. Le Società indicate in premessa dovranno far pervenire alla Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, con le modalità indicate all'art. 8, entro e non oltre le ore 14.00 del 24 giugno 2026.
2. Per la partecipazione al Campionato di Serie A3 è richiesta la costituzione in forma di Società sportiva di capitali dilettantistica.
3. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 dovranno avere, alla data di presentazione della domanda di ammissione al Campionato, un capitale sociale minimo sottoscritto e interamente versato di euro 25.000 (venticinquemila).
4. In ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in conseguenza di perdite pregresse o correnti. Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al 30/04/2026





risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, o sotto i limiti di legge, la Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della documentazione (24 giugno 2026) attestando i versamenti effettuati o i provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e delle delibere), pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Si evidenzia, al riguardo, che non saranno considerate le perdite di cui: (i) all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020 (tali perdite dovranno essere ripianate entro il 2026; bilancio da approvare nel 2027); (ii) all'art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021, come modificato dalla L. n. 15/2022 (tali perdite dovranno essere ripianate entro il 2027; bilancio da approvare nel 2028).

#### 5. Le Società:

- a) aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 **per promozione/integrazione dalla Serie B costituite in forma di associazione sportiva** dovranno, alla data di presentazione della documentazione, avere già deliberato la trasformazione dell'ente in Società sportiva di capitali dilettantistica e dovranno completare la procedura di trasformazione, nonché procedere alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale minimo previsto dal presente Regolamento entro e non oltre il **31/12/2026**. Tali Società dovranno depositare presso la Fipav entro il **14/01/2027** la documentazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto sopra indicato. Il mancato rispetto dell'improrogabile termine del **31/12/2026**, così come il mancato deposito della documentazione, comporterà l'applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento;
- b) aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 **per promozione/integrazione dalla Serie B già costituite in forma di Società di capitali**, ma con capitale sociale interamente versato e sottoscritto inferiore a euro 25.000 (venticinquemila) alla data di presentazione della documentazione, dovranno provvedere all'aumento del capitale, sottoscrizione e versamento, entro e non oltre la data del **31/12/2026** e dovranno depositare presso la Fipav entro il **14/01/2027** la documentazione attestante l'avvenuto adempimento. Il mancato rispetto dell'improrogabile termine del **31/12/2026**, così come il mancato deposito della documentazione, comporterà l'applicazione a carico della Società inadempiente delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento. Per tali Società resta fermo quanto specificato nel comma 5 con riferimento alle perdite;

### Art. 3 – Documentazione

1. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 dovranno far pervenire alla Commissione la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
  - a) domanda di ammissione al Campionato di Serie A3 (mod. 1);
  - b) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al Campionato di Serie A3 da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione, di riaffiliazione, per la stagione 2026/2027.(mod. 2);
  - c) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del 30/04/2026 su uno schema sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore (ove nominato), ovvero dal Professionista che ha provveduto





alla compilazione o ne ha verificato il contenuto che apporrà anche il timbro dell'ordine di appartenenza corredata dal verbale di Assemblea, ove esistente, di cui all'art. 2, comma 4, che precede (mod. 3)

- d) copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominato, verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredata dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata ovvero dichiarazione del legale rappresentante che la Società ha optato nel precedente esercizio per il regime di cui alle Legge 398/91. In caso di società neopromossa in A3 costituita in forma di associazione andrà depositato il rendiconto economico-finanziario dell'ultimo esercizio redatto ai sensi del comma 18 dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche.
- e) garanzia assicurativa mediante deposito di garanzia assicurativa a prima richiesta a favore della Fipav dell'importo di euro 25.000 (venticinquemila). Garanzia assicurativa di analogo importo dovrà, altresì, essere fornita dalle Società neopromosse dalla Serie B oppure da quelle integrate dalla Serie B oppure immesse dalle serie superiori ai sensi del presente Regolamento (mod. 6);
- f) visura camerale di data non antecedente il 30/04/2026 da cui: (i) si ricavano i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., o delle quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e quello versato (mod. 7);
- g) ove nominato l'Organo di controllo, copia del libro verbali di tale organo relativo agli ultimi 12 mesi e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo (mod. 8);
- h) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 (mod.9);
- i) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco - che dovrà essere omologabile nel rispetto dei regolamenti FIPAV - redatta su apposito modulo predisposto dalla Fipav, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell'impianto che dalla Società. La capienza dell'impianto di gioco, pari a minimo 300 spettatori a sedere (mod. 10);

2. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.

#### **Art. 4 – Controllo pagamento compensi tesserati**

1. Ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie A3 2026/2027 le Società dovranno attestare, con apposito modulo debitamente sottoscritto da tutti i "tesserati della rosa della prima squadra" (mod. 11), di aver loro corrisposto, alla data del 23/06/2026 il 90% del totale del compenso lordo complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) per la stagione 2025/2026. Le Società che non avranno provveduto al pagamento della suddetta percentuale di compensi pattuiti per l'intera stagione 2025/2026 non saranno, pertanto,





iscritte al Campionato di Serie A3 2026/2027. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento anche solo di una parte del 90% dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione 2025/2026 oltre il termine del 24/06/2026 non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al Campionato.

2. In mancanza della firma di un tesserato sul Modulo la Commissione potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee.
3. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio dopo la fine del girone di andata, mentre potranno non essere inseriti gli atleti che abbiamo cessato il rapporto prima di tale data.
4. le Società che alla data del 24/06/2026 non depositeranno il modulo di cui sopra, non saranno iscritte al Campionato 2026/2027.
5. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le ore 12.00 del 25/06/2026 potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso lordo percepito a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento, a condizione che la Società medesima risulti essere in possesso del requisito previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il 19 giugno 2026. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.

## **Art. 5 – Controlli durante la stagione sportiva**

1. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso del Campionato, il rispetto, da parte delle Società partecipanti al Campionato di Serie A3, dell'obbligo di tempestivo ed integrale pagamento dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra".
2. Al fine di consentire tale verifica le Società dovranno depositare in Fipav le dichiarazioni, debitamente sottoscritte da tutti i "tesserati della rosa della prima squadra, attestanti la percentuale dei compensi lordi maturati (con esclusione, quindi, dei ratei relativi ai compensi non ancora scaduti, ovvero che scadono successivamente alle date indicate nel presente Regolamento) e corrisposte a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra". In particolare:





**2.1.1. stagione sportiva 2025/2026:**

- a.** entro e non oltre il **21 luglio 2026** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del **100%** del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai “tesserati della rosa della prima squadra” (**saldo stagione sportiva 2025/2026**);

**2.1.2. stagione sportiva 2026/2027:**

- a.** entro e non oltre il **20 gennaio 2027** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra” alla data del **31 dicembre 2026**;
- b.** entro e non oltre il **20 aprile 2027** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra” alla data del **31 marzo 2027**;
- c.** entro e non oltre il **20 giugno 2027** dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra” alla data del **31 maggio 2027**;
- d.** entro e non oltre il **20 luglio 2027** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del **100%** del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai “tesserati della rosa della prima squadra” (**saldo stagione sportiva 2026/2027**).

3. Potranno essere escluse dagli obblighi innanzi trascritti le posizioni di massimo 2 “tesserati della rosa della prima squadra” a condizione che la società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 2 che precede, l’esistenza di un contenzioso non palesemente infondato formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza.
4. I “tesserati della rosa della prima squadra”, entro le ore 12.00 del 22 gennaio 2027 (primo controllo) e del 22 aprile 2027 (secondo controllo), potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l’esatta percentuale del compenso lordo percepito al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027. A seguito delle segnalazioni, la Commissione Ammissione Campionati disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse.
5. Le Società che hanno ottenuto l’ammissione al Campionato di Serie A3 2026/2027 devono:
- a)** rispettare, per quanto di propria spettanza, gli accordi intervenuti tra la Fipav ed i terzi e comunque collaborare al loro buon esito;
- b)** informare senza indugio la Fipav di tutti gli atti o fatti, di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme di legge e delle norme federali, ovvero avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società o pregiudicarne la continuità dell’impresa;



c) comunicare alla Fipav, entro **trenta giorni** dalla loro conoscenza:

- ogni modifica statutaria;
- la nomina di nuovi amministratori e procuratori o la modifica dei relativi poteri;
- la trasformazione, fusione, scissione o qualsiasi altra vicenda societaria, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti della FIPAV;
- qualsiasi atto *inter vivos* di disposizione di azioni/quote di partecipazione al capitale sociale della Società;
- qualsiasi atto di costituzione di pegno o usufrutto sulle azioni/quote societarie;
- qualsiasi controversia della Società con terzi che possa pregiudicare la consistenza patrimoniale della Società stessa;
- la nomina di nuovi Componenti del Collegio Sindacale.

d) Le Società si obbligano, pena il deferimento al Giudice Sportivo per l'applicazione delle sanzioni previste, a rispettare:

- gli accordi presi dalla Fipav per la produzione delle partite;
- quanto necessario per la corretta e puntuale realizzazione dei contratti aventi ad oggetto la gestione dei diritti collettivi della società partecipanti alla Serie A3 Femminile;

6. L'inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo comporterà, oltre all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie finanziarie, ove prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

## **Art. 6 – Garanzia assicurativa**

1. Nel presente Regolamento per garanzia assicurativa si intende esclusivamente garanzia assicurativa irrevocabile ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto italiano iscritti all'A.B.I. e che non abbia in corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Fipav.

2. Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di dimostrare di aver stipulato detta garanzia potranno effettuare presso la Fipav deposito infruttifero a mezzo bonifico della somma portata in garanzia la cui valuta dovrà essere disponibile entro i termini prefissati dal presente Regolamento. Detto deposito potrà essere sostituito da regolare garanzia assicurativa. La Fipav è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia assicurativa.

3. La garanzia assicurativa verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Fipav nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice Sportivo o degli organi giudicanti federali, etc.) alla FIPAV entro **7 giorni** dalla relativa messa in mora;

b) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione alle scadenze previste dal verbale di





- conciliazione per controversie tra Società - e tra queste e i tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra - relative alla stagione precedente o in corso;
- c)** fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A derivanti da indennità dovute per pregressi rapporti con atleti (premio di tesseramento e formazione) o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi, documentati dall'esistenza di fatture regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi **30 giorni** dalla scadenza;
  - d)** nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva alla scadenza del termine per comunicare la rinuncia al Campionato o al provvedimento di ammissione al Campionato; (ii) ritiro volontario; (iii) esclusione dal Campionato successiva all'iscrizione. In tali casi l'importo entrerà nella disponibilità della Fipav;
  - e)** fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente Regolamento;
  - f)** fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento del saldo dei compensi lordi complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e maturati dai "tesserati della rosa della prima squadra" nella stagione 2026/2027; tale disposizione si applica esclusivamente alle Società retrocesse in Serie B al termine della suddetta stagione sportiva, nonché alle Società che abbiano rinunciato all'iscrizione - avendone diritto - o non siano state ammesse al Campionato di Serie A al quale avranno titolo a partecipare nella stagione 2027/2028.

Le somme escusse entreranno tutte nella disponibilità della Fipav, nonché per quelle indicate nelle lettere b), c) e f), che verranno versate in favore dei titolari dei crediti oggetto della garanzia.

In caso di concorso di più creditori che agiscano per l'escussione della garanzia assicurativa, la somma incamerata a tale titolo dalla Fipav verrà ripartita: a) in primo luogo, in favore della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse vantati; b) in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro ammontare; c) in terzo luogo, in favore dei "tesserati della rosa della prima squadra" titolari di crediti ai sensi del precedente comma 4, lettere c) e g).

Nel caso di attivazione della garanzia assicurativa totale o parziale nel corso della stagione **2026/2027**, la Società avrà **15 giorni** dalla richiesta trasmessa dalla Fipav al soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 7 del presente Regolamento.

La garanzia dovrà avere decorrenza dal **24/06/2026** e scadenza al **31/07/2027**, essere a prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono. Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel periodo **01/08/2025 – 24/06/2026**.

All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Fipav restituirà, su richiesta, tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.



## Art. 7 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento la Fipav potrà applicare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie A3 Femminile **2026/2027**, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento, in aggiunta alle sanzioni disciplinari già previste dai vigenti regolamenti della FIPAV, e, ove occorra, potranno deferire tali società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle Società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare al Campionato di Serie "A3" Femminile **2026/2027**, saranno applicate, unitamente alle procedure di escussione delle garanzie finanziarie disciplinate dal presente Regolamento, le seguenti sanzioni:
  - a. mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di trasformazione dell'Ente in società sportiva di capitali, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
    - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Nazionale fino ad **euro 30.000 (trentamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia assicurativa;
  - b. perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. n del presente Regolamento):
    - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Nazionale fino ad euro **30.000 (trentamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia assicurativa;
    - II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dalla norma indicata in epigrafe, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Gare Fipav e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con conseguenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione al Campionato di Serie A;
  - c. mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai compensi dei "tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
    - I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice Sportivo Nazionale fino al massimo del valore della garanzia assicurativa prevista per la serie alla quale la società ha presentato domanda di iscrizione, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia assicurativa;
    - II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
    - III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di Regular Season della stagione;





## Art. 10 – Istruttoria e decisione

1. La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società posseda elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.
2. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo parere motivato, potrà inviare un Revisore presso la sede della Società per le opportune verifiche. Le spese del Revisore saranno a carico della Fipav. La designazione del Revisore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta all'apposito albo.
3. Per motivate esigenze l'Ispettore potrà essere nominato ed inviato anche nel corso della stagione sportiva **2026/2027**.

## Art. 11 – Ammissione al Campionato

1. La Commissione redigerà entro e non oltre le **ore 16.00** del **3 luglio 2026** l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A3 per la stagione **2026/2027**.
2. Notificherà contestualmente alle Società interessate, a mezzo PEC o raccomandata a.r., (con preavviso tramite posta elettronica), l'eventuale causa di non ammissione al Campionato e la relativa motivazione.
3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
  - a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti Fipav e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
  - b) la mancata stipula del contratto della garanzia assicurativa entro i termini e secondo quanto previsto dal presente regolamento;
  - c) la messa in liquidazione della Società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;
  - d) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3 del presente regolamento.
4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice Sportivo Nazionale e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.
5. La Società destinataria del Provvedimento di non ammissione ha **2 (due) giorni** lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice Sportivo Nazionale tramite PEC il quale deciderà entro i **2 (due) giorni** lavorativi immediatamente successivi.
6. Ove il Giudice Sportivo Nazionale accogliesse il ricorso ne darà comunicazione tramite PEC contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e la Società risulterà ammessa al Campionato.
7. Su tale decisione non è ammesso gravame.
8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha **3 (tre) giorni** lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo PEC, del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale di Appello della



FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.

9. La Commissione Ammissione Campionati potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.

### **Art. 12 – Società riserva**

1. Hanno diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie A3, quali “Società riserva”, fino al completamento dell’organico a 16 squadre, le Società che hanno partecipato ai Campionati 2025/2026 di **Serie A2 e Serie B1**.
2. Nel caso di presentazione di più domande, tra tutte le Società ritenute idonee l’ammissione avverrà secondo l’ordine stabilito dall’art. 10 del Regolamento Gare della FIPAV.
3. Le domande di iscrizione, quale squadra riserva, al Campionato di Serie A3, dovranno essere presentate entro e non oltre le **ore 12.00 del 17 giugno 2026**, corredate da un deposito cauzionale (con bonifico) pari a euro **5.000 (cinquemila)**. Tale versamento sarà restituito in caso di mancata possibilità di accedere alla **Serie A3 2026/2027**.
4. Nel caso in cui le domande di ammissione al Campionato di Serie A3 **2026/2027** presentate ai sensi del presente comma fossero inferiori a 16, si potrà procedere a immissioni, ripescaggi e integrazioni delle squadre iscritte come “Società riserva” fino al raggiungimento di un numero **massimo di 16** Società iscritte.
5. In caso di accettazione della domanda da parte della Commissione, **la quale si pronuncerà entro il 18 giugno 2026**, la Società dovrà depositare tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento entro la data di ammissione al campionato (**24 giugno 2026**), ivi compresa la garanzia assicurativa e, se del caso, l’adeguamento del Capitale Sociale.
6. In caso di mancato deposito della documentazione integrativa di cui al paragrafo precedente, la Società perderà il diritto ad essere ammessa al Campionato di Serie A3 e, se versato, si avrà l’incameramento, da parte della FIPAV, del deposito cauzionale.
7. In caso di diniego della richiesta il deposito sarà restituito.
8. Si ricorda che potranno essere ripescate nel Campionato di Serie A3 **2026/2027** anche le squadre che nella stagione precedente hanno acquistato il titolo sportivo.

### **Art. 13 – Società rinunciarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti**

1. La rinuncia al Campionato deve essere comunicata alla Fipav, a mezzo Pec, entro e non oltre 10 giorni dall’affissione all’albo del comunicato del Giudice Sportivo Nazionale che decreterà le società promosse in Serie A3 Femminile 2016/2027.
2. Le Società che entro la data indicata nel comma che precede abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie A3 potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
3. Le Società che dovessero rinunciare tardivamente o successivamente all’ammissione saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l’obbligo del pagamento, a favore della Fipav, di una sanzione pari all’importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.
4. Le Società non ammesse al Campionato di Serie A3 per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro **due giorni**





**lavorativi** dal ricevimento del provvedimento di non ammissione, essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.